

Imposta federale sul valore aggiunto

Riceviamo continuamente richieste di informazioni in segreteria riguardo all'IVA su un fatturato superiore a 100.000 franchi svizzeri all'anno e alla sua esenzione ai sensi dell'articolo 21 della legge sull'IVA.

Requisiti per il riconoscimento come fornitore di trattamenti curativi

Come prerequisito per l'esenzione fiscale, il fornitore di servizi deve essere in possesso di una licenza per l'esercizio indipendente della professione, come richiesto dalla legge cantonale, o essere autorizzato a praticare trattamenti curativi ai sensi della legislazione cantonale. La conferma da parte del Cantone che la persona è autorizzata a praticare trattamenti curativi su persone malate o ferite ed è quindi ammessa all'esercizio della professione equivale a un'autorizzazione cantonale all'esercizio della professione. La conferma da parte del Cantone che la professione può essere esercitata senza licenza non equivale a una licenza di esercizio.

Art 21, Abs. 3

Sono esenti da imposta i seguenti soggetti:

trattamenti medici nel campo della medicina umana forniti da medici, dentisti, psicoterapeuti, naturopati, ostetriche, infermieri o membri di professioni mediche e infermieristiche analoghe, a condizione che i prestatori di servizi siano in possesso di un'autorizzazione all'esercizio della professione; il Consiglio federale ne determina i dettagli. La fornitura di protesi e apparecchi ortopedici fabbricati internamente o acquistati è considerata una fornitura imponibile.

Poiché le norme per la concessione di una licenza professionale riguardano il diritto cantonale, i requisiti per la richiesta sono diversi. Questi requisiti per i massaggiatori medici EFA e FA sono specificamente regolati nelle leggi sanitarie cantonali.

Tuttavia, ci sono anche cantoni che non hanno emanato alcuna disposizione speciale per la licenza professionale nelle loro leggi sulla salute, e di conseguenza non rilasciano licenze professionali ai massaggiatori medici EFA e FA. Di conseguenza, anche questi massaggiatori medici EFA e FA sono tenuti a pagare le tasse, in quanto non hanno una licenza per esercitare.

Fatturato da trattamenti curativi

Piu piccola da Fr. 100'000.-- all'anno		non imponibile
maggiore di Fr. 100'000.-- all'anno	senza licenza di esercitare la professione	imponibile
maggiore di Fr. 100'000.-- all'anno	con licenza di esercitare la professione	non imponibile

Aliquota fiscale valida al 1.1.2018

Tariffa standard 7,7% per i servizi imponibili forniti dai massaggiatori

Se si supera il limite di fatturato di 100.000 franchi svizzeri, vi è l'obbligo di registrarsi presso l'amministrazione dell'IVA.

Contatto: Amministrazione federale delle contribuzioni, Dipartimento IVA, Schwarztorstr. 50, 3003 Berna / Tel. 031 322 21 11 / Mail: mwst@est.admin.ch